

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCELLI, SACCONI, REGGIANI, ROGNONI, FORMICA, ANSELMI, MALVESTIO, FALCIER, FORNASARI, BOTTA, ALAGNA, ANDÒ, ANDREOLI, ANIASI, ARMELLIN, ASTONE, BALZAMO, BALZARDI, BAMBI, BARBALACE, BECCHETTI, BIANCO, BONFERRONI, BONFIGLIO, BOSCO BRUNO, BRICCOLA, CACCIA, CASALINUOVO, COLONI, COLZI, COMIS, CONTE CARMELO, DAL MASO, DE CARLI, DELL'UNTO, DE ROSE, DI DONATO, FELISETTI, FERRARI SILVESTRO, FERRARINI, FIANDROTTI, FIORINO, FONTANA, FORTUNA, FOSCHI, FOTI, FRANCHI ROBERTO, GANGI, GARAVAGLIA, GITTI, INTINI, LABRIOLA, LA GANGA, LA RUSSA, LENOCI, LODIGIANI, LUCCHESI, MANCA ENRICO, MANNINO CALOGERO, MARIANETTI, MARTELLI, MARZO, MEMMI, MENEGHETTI, MENSORIO, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, ORSINI GIANFRANCO, PAGANELLI, PASQUALIN, PELLIZZARI, PERRONE, PIERMARTINI, PILLITTERI, PIRO, POTÌ, QUIETI, REBULLA, RICCIUTI, ROSINI, RIGHI, RUBINO, RUFFOLO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SANTINI, SANTUZ, SARETTA, SARTI ADOLFO, SCAGLIONE, SEPIA, SILVESTRI, SINESIO, SODANO, SORICE, SPINI, SULLO, TANCREDI, TEMPESTINI, TESTA, TIRABOSCHI, VINCENZI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 5 luglio 1984

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di questa proposta di legge ha lo scopo stimolante di far aprire finalmente in Parlamento una fase concreta di interventi indilazionabili per la salvaguardia e la rivitalizzazione socio-economica di Venezia.

A quanto risulta il 15 maggio 1984 il Ministro dei lavori pubblici aveva trasmesso a tutti i ministri uno schema di disegno di legge che recepiva nella quasi totalità le indicazioni conclusive al riguardo che il consiglio comunale di Venezia e la giunta regionale del Veneto avevano trasmesso al Ministero.

Forse qualche particolare esigenza veniva trascurata nello schema di disegno di legge, ma questo era ragionevole pensarlo fin dall'inizio in quanto per rag-

giungere un accordo unitario a livello locale certamente ogni gruppo politico doveva rinunciare a qualcosa del suo « particolare » come di fatto fu. Nella riunione della commissione del 31 maggio 1984 il Ministro dei lavori pubblici chiamato a riferire sull'argomento ai sensi dell'articolo 143, terzo comma, del regolamento della Camera dei deputati, affermava che era stato suo riguardo non presentare al Consiglio dei ministri il disegno di legge per la salvaguardia di Venezia prima di tale audizione ma che in ogni caso ciò sarebbe stato fatto nell'occasione successiva della convocazione del Consiglio dei ministri.

Dopo di che non si è saputo più nulla di ufficiale, anche se dalle notizie sulla

stampa si è appreso che a livello governativo non si è trovato l'accordo sul testo proposto.

Ma l'urgenza è tale che, nonostante le critiche rivolte al testo, anche dai proponenti, conviene superare l'« impasse » governativa, anche perché più che di una maggioranza di governo vi è la necessità di un'intesa istituzionale, essendo la salvaguardia di Venezia problema di preminente interesse nazionale.

Perciò, con questo atto, si vogliono rompere gli indugi e si propone testualmente, né più né meno, quanto il Ministro dei lavori pubblici aveva avanzato al Consiglio dei ministri e preannunciato alla Camera surrogando quindi, a causa della sua inerzia, il Governo, nella speranza di giungere al più presto ad una decisione parlamentare calibrata in modo da recepire nel confronto, le osservazioni puntuali che comunque i proponenti stessi ed altri concorreranno a fornire per il miglioramento della proposta e per non rassegnare, sul delicato argomento, il Parlamento al puro ruolo notarile.

L'interesse generale esige che si passi dalle parole ai fatti: potrà questo essere considerato un modo poco elegante di farlo, tenuto conto che si utilizza materiale di altri, ma ci sembra il più pratico per evidenziare una piattaforma di partenza, attesa l'urgenza, di una discussione per poter giungere finalmente ad un risultato conclusivo.

Tutto ciò premesso passiamo alla illustrazione più puntuale del provvedimento.

La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, a conclusione della discussione delle risoluzioni n. 7-00002, n. 7-0003, n. 7-00010, n. 7-00011, concernenti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che è stata, come è noto, dichiarata problema di preminente interesse nazionale dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, nella seduta del 27 ottobre 1983, ha approvato all'unanimità un testo unificato delle citate risoluzioni con il quale ha, tra l'altro, impegnato il Governo:

a presentare un rapporto globale sullo stato degli interventi avviati per

detta salvaguardia e sui complessivi fabbisogni finanziari;

a definire, sentiti gli enti locali interessati, un programma unitario degli interventi necessari a realizzare gli obiettivi della legge speciale;

a rifinanziare le opere e gli interventi previsti dalla citata legge speciale ed, in particolare, ad assicurare il prioritario completamento delle opere necessarie al disinquinamento della laguna;

a predisporre in tempi brevi norme di raccordo tra legislazione speciale ed ordinaria sul recupero edilizio per rimuovere gli ostacoli al risanamento dell'edilizia abitativa;

ad assumere le opportune iniziative per l'accelerazione delle procedure amministrative necessarie alla prosecuzione degli studi, delle progettazioni, delle sperimentazioni e delle realizzazioni connesse — richiedenti unitarietà d'impostazione e svolgimento — diretti a porre al più presto Venezia al riparo dai danni delle maree medio-alte ed eccezionali e a realizzare il recupero ed il controllo dell'equilibrio idrobiologico della laguna;

a rendere rapidamente utilizzabili le previste disponibilità finanziarie per la salvaguardia di Venezia.

Al riguardo, premesso che al perseguimento delle finalità fissate dalla legge sopra richiamata concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione e gli enti locali, si fa presente che la spesa complessiva di lire trecento miliardi a suo tempo autorizzata, è stata utilizzata, secondo quanto emerso anche da una recente indagine, come segue:

1) Interventi di competenza dello Stato:

marginamenti lagunari per circa chilometri 12 (dieci miliardi);

restauro di n. 30 edifici demaniali o di interesse pubblico (otto miliardi);

sistemazione dei corsi d'acqua sfocianti in laguna per circa chilometri 10 (cinque miliardi);

restauro statico di n. 15 ponti e sistemazione di fondamenta e canali in Venezia e Chioggia (sei miliardi);

opere portuali marittime, di difesa del litorale e di adeguamento delle strutture portuali (tredici miliardi);

regolazione dei livelli marini in laguna: a seguito dei pareri favorevoli espressi dal comune di Venezia, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 27 maggio 1982, n. 209, sullo « studio di fattibilità e progetto di massima » predisposto per la difesa della laguna dalle acque alte, è stato redatto il progetto generale delle opere preliminari alla chiusura delle bocche di porto dell'importo di lire duecentocinquantaquattro miliardi e duecento milioni e con la somma a disposizione (cinquanta miliardi) è stato già avviato un primo lotto di interventi riguardanti la difesa antisifonamento dei « Murazzi » a Caroman, la protezione ed il rafforzamento di alcuni tratti di cordoni litorali e di territori emergenti, nonché il dragaggio di alcuni canali lagunari (i lavori realizzati corrispondono a circa il 40 per cento); è altresì prevista la realizzazione di studi teorici e sperimentali, di prove su modello, di rilevamenti idrografici, di progettazioni esecutive.

2) Interventi di competenza della regione:

acquedotti e fognature contemplati dal « piano direttore » predisposto dalla regione e realizzati solo in parte per inadeguatezza dei fondi (cinquantotto miliardi);

contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque (ventidue miliardi).

3) Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (per complessivi cento miliardi) riguardanti:

immobili di interesse storico e di uso pubblico;

patrimonio edilizio pubblico;

edifici di rotazione;

contributi a privati.

4) Sono risultati inutilizzati i diciotto miliardi destinati dalla legge alla conversione produttiva delle aziende esistenti nella zona industriale e per l'impianto di nuove aziende.

5) Sono state altresì utilizzate le restanti somme destinate a studi e progettazioni.

In relazione poi a quanto specificatamente richiesto dalla richiamata soluzione, si sono tenuti numerosi incontri con i rappresentanti regionali e comunali dai quali è risultato che per la realizzazione di un programma di interventi atti a conseguire gli obiettivi della salvaguardia di Venezia occorrono ancora, ai costi attuali, oltre duemilaquattrocento miliardi da destinare come segue:

per opere di disinquinamento: circa trecentocinquantaquattro miliardi (tale importo risulta dalla differenza fra il bisogno complessivo, valutato a costi 1983, di lire quattrocentoundici miliardi circa per la realizzazione degli interventi ricadenti nella fascia dei 10 chilometri dal margine lagunare, compresa la fognatura del centro storico di Venezia, e l'importo del finanziamento di cinquantasette miliardi ottenuto recentemente con l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione 1983. Con tale ultimo finanziamento saranno realizzati gli interventi per il completamento dell'impianto consortile di depurazione di Fusina e della relativa rete di adduzione, mentre restano ancora da attuare tutte le altre opere di disinquinamento interessanti i comuni di Mogliano Veneto, Martellago, Mira, Marcon, Quarto D'Altino, Chioggia, Piove di Sacco, Cavarzere);

per gli interventi preliminari alla chiusura delle bocche di porto: duecentototto miliardi (si tratta di interventi per il dragaggio di numerosi altri canali la-

gunari la cui ricalibratura è necessaria per l'equilibrio idrogeologico dell'ecosistema lagunare, per il recupero della valle di Brenta, per il proseguimento di opere di diaframmatatura e di marginamento lungo il cordone litorale e di territori emergenti particolarmente soggetti al fenomeno delle acque alte);

per la chiusura delle bocche di porto: settecentottanta miliardi (trattasi, a costi aggiornati, delle opere contemplate dal già richiamato studio di fattibilità approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici);

per la sistemazione di corsi d'acqua naturali, per marginamenti lagunari, per interventi di restauro di edifici demaniali e di culto, per sistemazione di fondamenta e ripristino fondali ai fini della navigazione e dell'espansione delle maree, per studi e progetti: circa duecentosettantacinque miliardi;

per la difesa dei litorali, per opere portuali marittime e per opere di adeguamento delle strutture del porto di Chioggia: oltre quattrocento miliardi (gli interventi hanno come obiettivi fondamentali la ristrutturazione e la riconversione degli impianti portuali del centro storico per limitare la sensibile diminuzione dei traffici ed il potenziamento degli impianti di porto Marghera al fine di richiamare nuovi traffici);

per il restauro ed il risanamento conservativo di immobili di competenza comunale di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività a causa dei predetti interventi, per il recupero di unità immobiliari da destinare alla residenza ed alle attività connesse, per urbanizzazioni generali, primarie e secondarie: circa trecentoventiquattro miliardi;

per interventi su edifici monumentali e per risanamento di edifici residenziali di competenza del comune di Chioggia: circa trentasette miliardi;

per il restauro conservativo dell'Arsenale di Venezia: venticinque miliardi;

per studi e progetti: venti miliardi.

È evidente che tale rilevante fabbisogno impone una previsione di spesa a carattere pluriennale e che i fondi appositamente accantonati nella tabella C della legge finanziaria 1984 nonché quelli della relativa proiezione triennale (per complessivi seicento miliardi) sono insufficienti per la realizzazione del citato programma.

Con l'unità proposta di legge si autorizza pertanto, l'attuazione, nel triennio 1984-1986, degli interventi di competenza dello Stato, della regione e dei comuni di Venezia e di Chioggia concordemente ritenuti più utili ed urgenti anche alla luce delle esperienze maturate in quest'ultimo decennio (articoli 1-5) e si introducono limitate modifiche correttive ai dispositivi della legislazione speciale per rendere più snelle le procedure ivi previste.

In particolare, l'articolo 6 contempla la soppressione, in quanto ritenuto non più attuale, del comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 171 del 1973, l'attribuzione delle funzioni relative al comitato tecnico di magistratura e l'autorizzazione al magistrato alle acque ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il personale già previsto da precedenti disposizioni, maggiorato di complessive 15 unità.

L'articolo 7 autorizza i comuni di Venezia e di Chioggia a realizzare una gamma di interventi più vasta di quelli attualmente contemplati anche per ovviare agli inconvenienti manifestatisi nell'applicazione della legge n. 171 del 1973, consentendo, tra l'altro, il ricorso al regime della concessione e la possibilità di acquisire gli immobili necessari mediante trattativa privata, con l'esonero, per tali acquisizioni, dal pagamento dell'IN-VIM, dell'imposta di registro, dei diritti catastali e delle imposte ipotecarie. Prevede altresì la realizzazione degli interventi necessari per una diversa sistemazione del personale dipendente del Ministero della difesa, attualmente residente nell'ambito dell'Arsenale di Venezia.

Gli articoli 8 e 9 apportano modifiche all'attuale sistema di assegnazione dei contributi per gli interventi sul patrimonio immobiliare, elevando il contributo in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, introducendo il contributo in conto interessi su mutui da contrarre, prevedendo la possibilità, in mancanza del consenso di tutti i proprietari, dell'intervento sostitutivo del comune per lavori relativi ad unità edilizie appartenenti a più titolari, prescrivendo l'obbligo della manutenzione, consentendo l'erogazione di contributi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

L'articolo 10 introduce disposizioni atte a favorire gli interventi. È noto infatti che qualsiasi intervento in Venezia insulare, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia, presuppone la formazione di piani particolareggiati di comparto e che, in mancanza, possono essere autorizzati solo gli interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore, previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia. Si è quindi deciso anzitutto di estendere la deroga, nel senso che tutti gli interventi di competenza del comune, subordinatamente al parere favorevole della citata commissione da esprimersi entro sessanta giorni, sono esentati dall'obbligo di inclusione nei piani particolareggiati. Si è poi disposto, in aderenza ad un indirizzo di concentrazione dei controlli sulle fattispecie di maggiore rilevanza, che si è di recente manifestato anche in Parlamento (in occasione dell'approvazione del disegno di legge sulla sanatoria dell'abusivismo edilizio), che gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione non devono essere sottoposti al parere della predetta commissione,

Non si è trascurato, infine, il problema di quest'ultimo organo che opera nella sua composizione originaria da oltre die-

ci anni e si è previsto il rinnovo dei suoi componenti.

L'articolo 11 prevede la concessione gratuita novantennale di alcuni immobili demaniali, attualmente non utilizzati, ai comuni di Venezia e di Chioggia, anche in sostituzione della prevista vendita della caserma Cornoldi che è tuttora utile all'Amministrazione della difesa. La concessione è, peraltro, subordinata alla presentazione da parte dei comuni di progetti di recupero, di restauro e di risanamento conservativo.

L'articolo 12 contempla il ricorso all'istituto della concessione per la protezione e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nonché le modalità per l'assegnazione di dette aree ed aziende, società o consorzi.

L'articolo 13 tiene conto dell'attuale crisi gestionale dello scalo portuale e prevede la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia per il ripianamento del disavanzo di gestione e per favorire il prepensionamento degli attuali occupati.

Gli articoli 14, 15 e 16, anche al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dall'inquinamento delle acque e dell'aria, contemplano incentivi per la conversione di aziende esistenti nel territorio lagunare.

L'articolo 17, a modifica di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, autorizza l'utilizzazione, fino al 31 dicembre 1985, dei fondi già iscritti in bilancio e non impegnati alla data del 31 dicembre 1984.

Infine, con l'articolo 18 si dispone che agli ulteriori fabbisogni, necessari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, si provvederà con apposite norme da inserire, a decorrere dall'esercizio 1987, nella legge finanziaria.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata, nel triennio 1984-1986, la spesa di lire seicento miliardi per l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia ed alla rivitalizzazione socio-economica di Venezia.

Tale spesa è ripartita in ragione di lire duecento miliardi per ciascuno dei predetti esercizi finanziari.

ART. 2.

La spesa complessiva di lire seicento miliardi è così destinata:

a) lire trecentoquarantuno miliardi e cinquecento milioni per interventi di competenza dello Stato;

b) lire ottanta miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire centoquarantasette miliardi e cinquecento milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia;

d) lire ventuno miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;

e) lire dieci miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali.

ART. 3.

La somma complessiva di lire trecentoquarantuno miliardi e cinquecento milioni, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

a) lire duecentotrentanove miliardi, di cui lire ottantasette miliardi nell'esercizio 1984, lire sessantatre miliardi nell'esercizio 1985, lire ottantanove miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione di

opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, alla inversione del processo di degrado del bacino lagunare ed alla regolazione dei livelli marini in laguna per porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte, ivi comprese le difese delle singole « *insulae* » nei centri storici;

b) lire due miliardi e cinquecento milioni, di cui lire un miliardo e cinquecento milioni nell'esercizio 1984, lire cinquecento milioni nell'esercizio 1985, lire cinquecento milioni nell'esercizio 1986 per la ristrutturazione ed acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1972, n. 1186;

c) lire venti miliardi, di cui lire nove miliardi nell'esercizio 1984, lire sette miliardi nell'esercizio 1985, lire quattro miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire sette miliardi e cinquecento milioni, di cui due miliardi e cinquecento milioni nell'esercizio 1984, lire due miliardi e cinquecento milioni nell'esercizio 1985, lire due miliardi e cinquecento milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire venti miliardi, di cui lire sette miliardi nell'esercizio 1984, lire otto miliardi nell'esercizio 1985, lire cinque miliardi nell'esercizio 1986, per restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

f) lire diciannove miliardi e cinquecento milioni, di cui sette miliardi nel 1984, lire nove miliardi e cinquecento nel 1985, e lire tre miliardi nel 1986 per il complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire quindici miliardi, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire cinque miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire nove miliardi, di cui lire tre miliardi nell'esercizio 1984, lire tre miliardi nell'esercizio 1985, lire tre miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

i) lire due miliardi, di cui lire un miliardo nell'esercizio 1984, lire un miliardo nel 1985 per il restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire sette miliardi, di cui lire tre miliardi nell'esercizio 1984, lire due miliardi nell'esercizio 1985, lire due miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazione delle opere di competenza dello Stato ed aggiornamenti di studi lagunari.

ART. 4.

La somma complessiva di lire 80 miliardi per interventi di competenza regionale è così utilizzata:

a) lire sessantotto miliardi, di cui lire diciannove miliardi nell'esercizio 1984, lire quarantanove miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte degli enti locali, di fognature, allacciamenti fognari, impianti di depurazione, opere acquedottistiche;

b) lire dodici miliardi, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire due miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire sessantotto miliardi per quelli di cui alla lettera *a)* e di lire dodici miliardi per quelli di cui alla lettera *b)*.

I relativi pagamenti sono regolati in modo da non superare il limite di lire ventiquattro miliardi per il 1984, lire cin-

quantaquattro miliardi per il 1985 e di lire due miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, si provvede ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

ART. 5.

La somma complessiva di lire centoquarantasette miliardi e cinquecento milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia è così utilizzata:

a) lire ottantasette miliardi e cinquecento milioni, di cui lire ventidue miliardi nell'esercizio 1984, lire ventidue miliardi e cinquecento milioni nell'esercizio 1985, lire quarantatre miliardi nell'esercizio 1986, per l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza nonché ad attività collettive e produttive essenziali per il mantenimento delle caratteristiche sociali ed economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire quindici miliardi, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire cinque miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire trentacinque miliardi, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire venticinque miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione, da parte dei comuni di Venezia e Chioggia, di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e

risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire dieci miliardi nell'esercizio 1984, per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Il 10 per cento delle somme di cui sopra è assegnato al comune di Chioggia.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge ed alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire centoquarantasette miliardi e cinquecento milioni, finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire quarantadue miliardi per l'esercizio 1984, lire trentadue miliardi e cinquecento milioni per l'esercizio 1985 e lire settantatre miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali di intervento di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, possono procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dei comuni di Venezia e di Chioggia, si provvede ad una eventuale, diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

ART. 6.

Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso.

Le funzioni già attribuite al comitato sono demandate al comitato tecnico di magistratura; a tal fine è data facoltà al presidente del magistrato alle acque di Venezia di chiamare a partecipare alle sedute del comitato tecnico di magistratura, con voto consultivo, esperti nelle materie specifiche.

Il magistrato alle acque di Venezia è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato delle sottoindicate unità:

- a) periti industriali elettronici, 2;
- b) diplomati nautici, 1;
- c) vigilanti lagunari, 5;
- d) operatori centro calcolo, 5;
- e) programmatori, 2.

Lo stesso magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.

I contratti hanno durata triennale.

ART. 7.

Nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) dell'articolo 5, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici situati nella Venezia insulare, nelle isole della laguna e di Chioggia necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al primo comma, il cedente non è tenuto al pagamento dell'INVIM ed i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie; i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a)* dell'articolo 5, sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, nonché degli immobili di cui al successivo articolo 11;

b) costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività a causa degli interventi di risanamento o comunque di attuazione degli strumenti urbanistici;

c) costruzione di edifici, impianti e opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del terzo comma sono realizzabili anche in regime di concessione; tra gli interventi di cui alla lettera *b)* sono comprese le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia.

ART. 8.

I comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5 agli aventi diritto, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere, ed alla entità della spesa.

Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 60 per cento fino all'80 per cento della spesa

ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature;

c) i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) le altre parti comuni delle unità edilizie.

Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativo alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quello di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano agli uffici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza espressa in millesimi dei proprietari di un'unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente arti-

colo, è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al settimo comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto d'uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

ART. 9.

L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 8, comma secondo, è effettuata dalla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni di Venezia e di Chioggia sulla base di un rendiconto trimestrale predisposto dallo stesso comune, contenente la

quantificazione delle spese sostenute nel trimestre precedente e del fabbisogno di cassa previsto per il trimestre successivo.

L'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 8, terzo comma, avviene con le modalità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10.

Gli interventi e le opere indicati negli articoli 7 e 8 della presente legge, ancorché non finanziati con i contributi previsti dagli stessi articoli sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 13, numero 2), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, previo parere vincolante della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

La commissione di salvaguardia esprime e comunica il proprio parere nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in mancanza le amministrazioni competenti provvedono autonomamente.

In ogni caso, non devono essere sottoposti al parere della commissione di salvaguardia gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure indicate nei titoli IV e V della stessa legge.

Ferma restando la composizione della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, le amministrazioni interessate devono procedere alla nomina dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Sono ceduti in concessione gratuita novantanovenale al comune di Venezia i seguenti immobili:

- a)* infermeria di S. Anna;

- b) ex comando zona fari;
- c) isola Lazzaretto vecchio;
- d) isola della Certosa;
- e) isola di S. Secondo;
- f) ex comando Compagnia Guardia di finanza.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovenale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati, di progetti di recupero, di restauro e di risanamento conservativo.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre che ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 12.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 5, il comune di Venezia può anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

ART. 13.

È concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di

lire ventuno miliardi, di cui lire otto miliardi nell'esercizio 1984, lire sette miliardi nell'esercizio 1985 e lire sei miliardi nell'esercizio 1986, per il ripiano del disavanzo di gestione.

Detto contributo straordinario, può essere utilizzato anche per l'attuazione del prepensionamento previsto dal decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, sino a che non intervengano misure legislative a carattere generale per tale finalità.

ART. 14.

Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella di classificazione delle attività economiche approvate con decreto del Ministero delle finanze del 29 ottobre 1974, integrato con successive modificazioni, aziende esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire dieci miliardi indicata alla

lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1985 e lire cinque miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quelle di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 15.

Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi è deducibile l'eccedenza degli investimenti, effettuati in ciascun esercizio nel territorio e nei gruppi produttivi di cui all'articolo precedente, per nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati allo stesso titolo nei cinque esercizi precedenti o nel minor numero di anni in caso di aziende sorte nel quinquennio di riferimento.

Nei casi di investimenti di consorzi costituiti anche da enti cooperativi con capitali apportati dagli associati, gli investimenti, di cui al precedente comma, si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportato.

Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati ad investimenti nei confronti del conduttore.

Le agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni sono estese anche ai dipendenti delle aziende pubbliche

e private del settore portuale che lavorano effettivamente nel territorio di Venezia insulare e, per tre anni, anche ai dipendenti nuovi assunti dalle aziende industriali ed artigiane che effettivamente lavorano nel territorio dei comuni del comprensorio di cui alla legge della regione Veneto 8 settembre 1974, n. 49.

ART. 16.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali e industriali vetrarie site nell'isola di Murano è determinato dal CIP in misura non inferiore al 60 per cento di quello fissato su base nazionale.

ART. 17.

I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

ART. 18.

Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio 1987.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.